



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

Città Metropolitana di Napoli
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

UFFICIO DEL PAESAGGIO

Settore VIII – Servizio Paesaggio

+39 081 906729 Fax +39 081 9067 60 e-mail: paesaggio@comunebarano.it e-mail cert.: paesaggio@pec.comunebarano.it
Via Comado Buono, 1– 80070 Barano d'Ischia (NA) - C.F.: 83000730636 – P. I.V.A.: 03949260636

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N° 57 DEL 25.09.2018

*PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO
(art. 146 comma 8 D. Lgs. n° 42 del 22. 01. 2004 e ss. mm. ed ii.)*

- OGGETTO:** S.C.I.A. prot. com. n. 5336 del 19.07.2018 -----
Progetto per l'installazione di una scala di emergenza in acciaio a servizio del fabbricato sito in Barano d'Ischia (NA) alla via Vincenzo Di Meglio n.119, in catasto al foglio n° 21 p.lla n. 3 sub 107.
- DITTA:** sig. **AUGUSTO LOMBARDI** nato a Barano d'Ischia (NA) il 25.10.1950 ed ivi residente alla via Tenente Giovanni Conte n.1 – legale rappresentante della soc. **LOMBARDI srl** con sede legale in Napoli alla via G. Gigante n. 174.
- UBICAZIONE:** località Piedimonte.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PAESAGGIO

PREMESSO:

- **che** con SCIA prot. n. 5336 del 19.07.2018 il **Sig. AUGUSTO LOMBARDI** nato a Barano d'Ischia (NA) il 25.10.1950 ed ivi residente alla via Tenente Giovanni Conte n.1, C.F.: DRISRG52P23A617F, quale legale rappresentante della soc. **LOMBARDI srl** con sede legale in Napoli alla via G. Gigante n. 174, proprietaria dell'immobile sito in Barano d'Ischia (NA) alla via Vincenzo Di Meglio n.119, in catasto al foglio n° 21 p.la n. 3 sub 107, ha trasmesso SCIA, ai sensi del DPR 06.06.2001, n° 380 e ss. mm. ed ii, con richiesta di autorizzazione paesaggistica con i relativi allegati tecnici a firma del geom. Michele Capezza, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n° 7175 per **l'installazione di una scala di emergenza in acciaio** a servizio del fabbricato sito in Barano d'Ischia (NA) alla via Vincenzo Di Meglio n.119, in catasto al foglio n° 21 p.la n. 3 sub 107;
- **che** per l'esecuzione degli interventi previsti nella istanza di S.C.I.A., in dipendenza del vincolo imposto a tutto il territorio comunale con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958, necessita la preventiva **Autorizzazione Paesaggistica**, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 156/06, dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 62/08, dal D.Lgs 63/08, L. 129/08 e ss. mm. ed ii., dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazione, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011 e ss. mm. ed ii., nonché del Regolamento emanato con D.P.R. n. 139/2010 in attuazione dell'art. 146 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii., come sostituito con D.P.R. n. 31/2017;

VISTO:

- l'art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge sopraindicata;
- il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l'art. 146 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., nonché il Regolamento emanato con D.P.R. n. 139/2010 in

attuazione dell'art. 146 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii., come sostituito con D.P.R. n. 31/2017;

CONSIDERATO:

- **che** la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell'ex art. 41 della L. R. n°16/04 (oggi **Commissione locale per il Paesaggio** (C. L. P.), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ed ii., così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n° 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ed ii.;
- **che** la zona interessata dall'intervento ricade in **Zona "R.U.A. (Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale)"** del vigente **P.T.P.**;
- **che** il Responsabile del Procedimento, geom. Salvatore di Costanzo, con scheda istruttoria del 27.07.2018, esaminata la documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto l'istanza procedibile;
- **che** l'intervento può essere ascrivibile alla fattispecie indicata al n° **B.3** dell'elenco di cui all'allegato "B" del D.P.R. n°31/2017 e non interdetti da specifica prescrizione d'uso del paesaggio contenuta nel Piano Paesistico vigente nell'area oggetto della previsione di modificazione;
- **che** la **Commissione per il Paesaggio** esaminato il progetto con **verbale n° 11, punto n.7 del 31.07.2018** ha espresso il seguente parere: *".....omissis... La commissione esaminata la pratica e rilevato che trattasi dell'installazione di una scala antincendio a servizio di attività commerciale legittima esprime parere favorevole all'unanimità ...omissis....."*;
- **che** in data 31.07.2018 il Responsabile del Settore Paesaggistico, ing. Vincenzo Marziano, ai sensi dell'art. 11, co. 5 del D.P.R. n. 31/2017, ha elaborato la relativa *"Proposta di Accoglimento"*, in conformità al parere favorevole reso in data **31.07.2018** dalla **Commissione per il Paesaggio**;
- **che** con nota prot. com. n.5913 del 09.08.2018, veniva trasmessa al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli la suddetta *"Proposta di Accoglimento"* unitamente alla documentazione ed agli elaborati di progetto dell'intervento in parola;
- **che** la predetta documentazione veniva assunta al protocollo del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli in data **21.08.2018**;
- **che** alla data del **25.09.2018** (giusta attestazione prot. n. 6881 emessa in pari data dal Responsabile del Protocollo) non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in merito all'istanza in oggetto;

VISTO:

- l'art. 11 del DPR 31/2017 che al comma 5, ultimo periodo, recita: *"Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all'amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi"* e che al comma 9 recita: *"In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica"*.

RILEVATO:

- **che** alla data del **25.09.2018** (giusta attestazione prot. n. 6881 del 25.09.2018 emessa dal Responsabile del Protocollo) non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in merito all'istanza in oggetto e pertanto, risultando decorso il termine previsto dal comma 9 dell'art. 11 del DPR 31/2017 che richiama l'art. 17 bis della Legge 241 del 07.08.1990 è da ritenersi formato il relativo **silenzio assenso**;

RITENUTO:

- **di poter dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al parere favorevole reso in data 31.07.2018 dalla Commissione per il Paesaggio;**

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale prot. Com. n. 8754 del 11.12.2017, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto *"Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali"*;

R I L A S C I A
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

al sig. **Augusto LOMBARDI** nato a Barano d'Ischia (NA) il 23.10.1950 ed ivi residente alla via Tenente Giovanni Conte n. 1, C.F.: LMBGST50R23A617M quale legale rappresentante della **soc. LOMBARDI srl** con sede legale in Napoli alla via G. Gigante n. 174, proprietaria dell'immobile sito in Barano d'Ischia (NA) alla via Vincenzo Di Meglio n.119, in catasto al foglio n° 21 p.lla n. 3 sub 107, per la realizzazione, giusta S.C.I.A. prot. com. n. 5336 del 19.07.2018 ai sensi del DPR 06.06.2001, n° 380 e ss. mm. ed ii. per **"l'installazione di una scala di emergenza in acciaio"**, così come rappresentato sugli elaborati tecnici e grafici allegati alla presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii, nonché del Regolamento emanato con D.P.R. n. 139/2010 in attuazione dell'art. 146 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii., come sostituito con D.P.R. n. 31/2017 in conformità al parere favorevole reso in data **31.07.2018** dalla **Commissione per il Paesaggio**.

La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile interessato dagli interventi di che trattasi. Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico-edilizio. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

L'efficacia della presente autorizzazione è disciplinata dal comma 4 e 11 dell'art. 146 D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza tenuto conto che le opere risultano non assentibili se relative ed incidenti su aree, manufatti o parti di essi abusivamente realizzati e/o modificati e non sanati.

Ai sensi del comma 12 dell' art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *"L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado"*.

Il Responsabile del Procedimento Paesaggistico

(geom. **Mattia Florio**)



Il Responsabile per il Paesaggio
(ing. **Vincenzo Marziano**)

